

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 74/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Pannello di alluminio e vetro temperato, di circa 140 x 30 cm (cosiddetto "pannello doccia con idromassaggio"). Il pannello è dotato di un rubinetto miscelatore, 6 ugelli orizzontali idromassaggio, una doccetta manuale anticalcare, un soffione doccia con varie modalità di irrorazione e una mensola per accessori. Il pannello è dotato inoltre di manopole di controllo per stabilire la temperatura del getto d'acqua, la sua intensità ecc. Il pannello è progettato per il montaggio in cabine doccia compatibili. Oltre alla funzione doccia, c'è la funzione idromassaggio fornita da sottili getti d'acqua che fuoriescono ad alta pressione dagli ugelli.	9019 10 90	Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9019, 9019 10 e 9019 10 90. Poiché il pannello è costituito da un rubinetto miscelatore con docce di cui alla voce 8481 e da un apparecchio per massaggio con 6 ugelli per idromassaggio, di cui alla voce 9019, è considerato un oggetto composto ai sensi della regola generale 3, lettera b). L'assenza di ulteriori elementi per aumentare la pressione dell'acqua, quali pompe, non preclude la classificazione dei componenti dell'apparecchio per massaggio alla voce 9019 (cfr. anche la nota esplicativa del SA per la voce 9019, II, secondo paragrafo). Date le loro caratteristiche e proprietà oggettive, nessuno dei componenti dà al pannello il suo carattere essenziale. Il pannello deve pertanto essere classificato nel codice NC 9019 10 90 fra gli altri apparecchi per massaggio.